



COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

CAP. 04027 P.ZZA CARLO PISACANE TEL. 0771/80108 - FAX 0771/820573

COD. FISCALE:81004890596 - PARTITA I.V.A. 01371870591

ORDINANZA N. 71 del 12/10/2023

Oggetto: Rischio incendi boschivi nel periodo non estivo - Prescrizioni e Divieti.

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. n 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4; VISTO il D. Lgs. n. 1/2018, recante il “Codice di protezione civile” e in particolare l’art.3, comma 1, lett. c), che individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e l’art. 6, comma 1, che definisce le attribuzioni della predetta Autorità;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTO l’art. 14, comma 8 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» ed, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d’interfaccia urbano-rurale, nonché dell’apparato sanzionatorio;

VISTO il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii;

Preso atto della Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 415 del 16 settembre 2011 che ha provveduto, ai sensi della L.R. N. 39/2002, art. 64 comma 5, all’approvazione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi che individua la massima pericolosità per il rischio incendi boschivi il periodo che va dal 15 giugno al 30 settembre e che l’intero territorio regionale è da considerarsi come “area a rischio di incendio boschivo e di interfaccia”;

Visti gli articoli 449 e 650 del Codice Penale;

Premesso che la consolidata prassi di bruciare i residui vegetali provenienti dalla pulizia dei fondi agricoli privati rende necessaria una regolamentazione anche per il periodo dell’anno fuori dall’arco

temporale della “dichiarazione regionale del grave stato di pericolosità”, e ciò per prevenire il propagarsi delle fiamme su un territorio delicato ed in molti punti impervio;

Ritenuto che la fase sperimentale avviata con la precedente ordinanza ha suggerito di modificare parzialmente detta ordinanza anche per contemperare le esigenze segnalate dai cittadini;

Ritenuto, altresì, di mantenere il limite massimo della combustione alle ore 13 poiché per lo spegnimento di un eventuale incendio derivante dalla bruciatura dei residui è opportuno poter usufruire ancora di alcune ore di luce, tenendo conto che il buio renderebbe molto difficoltosa e pericolosa l'attività degli operatori antincendio nonché dell'impossibilità di disporre dei mezzi aerei antincendio;

ORDINA

1. In tutto il territorio comunale le attività di bruciatura dei residui vegetali devono svolgersi secondo il seguente calendario e le seguenti modalità;
2. Dal 1° ottobre al 30 maggio di ogni anno, fatte salve le eventuali proroghe del periodo di dichiarazione del “grave stato di pericolosità” e del conseguente divieto assoluto, le accensioni potranno essere effettuate il martedì e il giovedì dal sorgere del sole fino alle 10:00, inteso quale termine massimo della combustione;
3. È possibile accendere oltre il limite orario delle 10:00 dei giorni stabiliti, ma solo a seguito di richiesta scritta e motivata da presentare al Comando di Polizia Locale, la cui accettazione sarà subordinata all'assistenza sul posto della Protezione Civile;
4. Le accensioni non potranno avvenire in presenza di vento;
5. Non si potranno accendere residui vegetali se non prima tagliati o estirpati dal suolo;
6. Non potranno essere accatastate in un unico cumulo di accensione quantità rilevanti di residui vegetali;
7. Occorrerà dotarsi delle attrezzature necessarie per impedire l'accidentale propagarsi delle fiamme alla vegetazione circostante;
8. Il luogo dell'accensione non potrà essere lasciato incustodito fin quando la combustione, anche parziale, è in atto;
9. È vietata l'accensione di materiale che non sia vegetale e proveniente dalla pulizia degli orti e fondi;
10. Dovrà essere immediatamente accolta l'intimazione a spegnere proveniente dagli operatori della Protezione Civile;
11. Per l'accensione in massima sicurezza dei fuochi è possibile concordare l'assistenza della Protezione Civile locale.

Tutti i possessori a qualsiasi titolo di terreni devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi e, pertanto, saranno comunque ritenuti responsabili in prima persona dei danni che eventualmente si verificassero.

La presente ordinanza abroga le precedenti aventi il medesimo oggetto.

INVITA

gli interessati di avvisare preventivamente dell'attività di combustione gli abitanti delle abitazioni limitrofe al luogo di accensione.

AVVERTE

La mancata osservanza della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato penale, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

1. La Polizia Locale, la Forza Pubblica e i Volontari della Protezione Civile sono incaricati nell'ambito delle proprie competenze di far osservare la presente ordinanza.
2. Copia della presente ordinanza venga pubblicata sull'albo on line istituzionale del Comune di Ponza, sia affissa nelle strade cittadine nonché sia notificata al Comando della Polizia Locale, ai Comandi della Forza Pubblica ed ai Volontari della Protezione Civile locali.

IL SINDACO

Francesco Ambrosino

